

D.g.r. 24 aprile 2015 - n. X/3454

Validazione schema di accordo quadro, per la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario - presentato dalla Provincia di Sondrio

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 che prevede la possibilità che i servizi competenti del collocamento mirato a livello provinciale stipulino convenzioni quadro su base territoriale con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con i consorzi e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative al fine di favorire l'inserimento diretto nelle cooperative sociali delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;
- la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 4 che attribuisce alle Province in via esclusiva le funzioni amministrative relative al collocamento mirato delle persone con disabilità;
- la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» e in particolare l'art. 6 bis, come introdotto dall'art. 28 della citata l.r. 22/06, che prevede la validazione da parte della Regione, sentiti gli organismi di concertazione, delle convenzioni quadro stipulate dalle Province in attuazione del citato art. 14/d.lgs. 276/2003, con particolare riferimento:
 - al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
 - ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire mediante le convenzioni;
 - alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;
 - alle procedure per l'individuazione dei lavoratori disabili che devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire della convenzioni quadro;

Visto lo schema di Accordo quadro per la stipula delle convenzioni ai sensi del citato art. 14 del d.lgs. 276/2003, presentato dalla Provincia di Sondrio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che i contenuti dello schema di Accordo quadro risultano coerenti ai principi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, dell'art. 6 bis della l.r. 13/2003 e con le linee di programmazione regionale;

Sentiti gli organismi di concertazione con procedura scritta conclusa in data 21 aprile 2015;

Ravvisata l'opportunità di dar corso alle convenzioni previste dallo schema di Accordo quadro proposto dalla Provincia di Sondrio, rappresentando uno strumento mirato e positivo per l'impatto occupazionale delle persone disabili;

Ritenuto:

1. di validare, in attuazione dell'art. 6 bis della l.r. 13/2003, lo schema di Accordo quadro per la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, presentato dalla Provincia di Sondrio, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le convenzioni di cui al punto 1 hanno per oggetto effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità o l'ampliamento degli inserimenti già in essere;

A voti unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA

1. di validare, in attuazione dell'art. 6 bis della l.r. 13/2003, lo schema di Accordo quadro per la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, presentato dalla Provincia di Sondrio, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le convenzioni di cui al punto 1 hanno per oggetto effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità o l'ampliamento degli inserimenti già in essere;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO

PROVINCIA DI SONDRIO**CONVENZIONE QUADRO della PROVINCIA DI SONDRIO**

per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

TRA

la Provincia di Sondrio (di seguito "Provincia") con sede in Sondrio, Corso XXV Aprile n. 22 nella persona del Presidente, Luca della Bitta,

E**le ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:**

Confindustria Sondrio

Piazza Cavour, 21 - 23100 Sondrio

rappresentata da Cristina Galbusera

Unione Artigiani della Provincia di Sondrio – Confartigianato Imprese

Largo dell'artigianato, 1 - 23100 Sondrio

rappresentata da Gionni Gritti

Unione del Commercio del turismo e dei servizi della provincia di Sondrio

Via del Vecchio Macello, 4/C- 23100 Sondrio

rappresentata da Loretta Credaro

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 28 aprile 2015

Confcooperative Sondrio
Viale Milano, 16 - 23100 Sondrio
rappresentata da Attilio Tartarini

le ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI:

CGIL
Via Pettrini 14 - 23100 Sondrio
rappresentata da Giocondo Cerri

CISL
Via Bonfadini, 1 - 23100 Sondrio
rappresentata da Mirko Dolzadelli

UIL
Via Mazzini, 65 - 23100 Sondrio
rappresentata da Vittorio Giumelli

le ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B:

Confcooperative Sondrio
Viale Milano, 16 - 23100 Sondrio
rappresentata da Attilio Tartarini

Premesso

- che l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni quadro validate dalle Regioni, finalizzate all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili presso le cooperative sociali di tipo B, nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;
- che le parti intendono promuovere una efficace applicazione dello strumento in questione, entro i limiti e secondo i principi ispiratori del citato art. 14 d.lgs. 276/2003;
- che le modalità operative per la stipula e la gestione delle convenzioni saranno dettagliate in apposite istruzioni emanate dal servizio competente della Provincia di Sondrio;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione in data 15 aprile 2014;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1. Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro.

Art. 2. Sottoscrittori

Sono ammesse a sottoscrivere convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, iscritti ai sensi della L. 68/99, ai sensi della presente convenzione quadro:

- a) le cooperative sociali di tipo B e i consorzi di cooperative sociali con sede operativa nella provincia di Sondrio che siano iscritti all'albo delle Società cooperative previsto nell'art. 2512 dell'ultimo comma del Codice Civile e ad un Albo regionale istituito ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (d'ora in poi denominate «cooperativa sociale») ed essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- b) i datori di lavoro privati con sede operativa nella provincia di Sondrio, per i quali l'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 276/2003 concorra al completo assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 68/1999, potendo avvalersi anche dell'utilizzo degli altri istituti previsti dalla Legge 68/1999. Per datori di lavoro privati (d'ora in poi denominati «azienda committente») si intendono singole imprese che abbiano sottoscritto l'apposito accordo preliminare più oltre descritto.

Art. 3. Stipula convenzione

L'azienda committente che intende avvalersi di quanto previsto dalla presente convenzione quadro presenta richiesta di convenzione alla Provincia di Sondrio, congiuntamente alla cooperativa sociale di tipo B individuata.

Art. 4. Durata convenzione

La convenzione ex art. 14 avrà durata non superiore a 3 (tre) anni, rimarrà in essere fino alla data di scadenza del singolo contratto di affidamento, il quale a sua volta non potrà essere inferiore ad 1 (uno) anno e superiore ai 3 (tre) anni.

Qualora nel corso del primo triennio, i lavoratori transitati nella convenzione sottoscritta tra azienda committente e Provincia abbiano trovato stabile occupazione in azienda committente nella misura di almeno il 50%, le parti hanno la facoltà di chiedere, entro due mesi dalla scadenza del primo triennio, il rinnovo della convenzione della durata di ulteriori massimo 3 (tre) anni e per contratti di affidamento aventi pari oggetto di lavoro. In tal caso i lavoratori disabili in forza, assunti nell'ambito della prima convenzione, potranno essere conteggiati a copertura della quota di riserva dell'azienda committente. Ulteriori successivi rinnovi saranno valutati dalla Pro-

vincia, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.

Qualora, diversamente, l'oggetto di lavoro cambi oppure non vi sia stata richiesta di rinnovo della convenzione, le parti potranno richiedere l'attivazione di una nuova convenzione a favore di lavoratori con disabilità individuati come previsto dall'articolo 8.

La stipula di nuove convenzioni sarà valutata dalla Provincia, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.

Durante tutto il periodo di vigenza della convenzione, l'impresa affiderà alla cooperativa sociale commesse di lavoro a fronte delle quali la cooperativa sociale si impegnerà all'assunzione di lavoratori con disabilità alle condizioni e con gli effetti più oltre descritti.

Art. 5. Determinazione numero posti

Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14 della l. 276/2003, saranno applicati i seguenti limiti:

- un disabile se l'azienda occupa fino a 35 dipendenti (quota d'obbligo n. 1);
- un disabile se l'azienda occupa da 36 a 50 dipendenti (quota d'obbligo n. 2);
- non più del 50% della quota di riserva se l'azienda occupa più di 50 dipendenti (quota d'obbligo 7%).

Art. 6. Copertura dei posti

La convenzione ex art. 14 ha per oggetto l'ampliamento degli inserimenti dei disabili in cooperativa e dovrà indicare il numero massimo di posti deducibili entro i limiti previsti dall'articolo 5, stabilendo altresì il valore complessivo della/e commessa/e a fronte del quale la cooperativa sociale si impegna all'assunzione di ciascun lavoratore disabile.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del d.lgs. 276/2003, tale valore dovrà essere calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{VC - CP}{CL} = LD$$

in cui:

VC = Valore annuo Commessa al netto dell'IVA;

CP = Costo di Produzione annuo (al netto del costo del lavoro dei lavoratori disabili);

CL = Costo del lavoro unitario medio annuo dei lavoratori disabili, che non potrà essere inferiore al costo di un lavoratore part time pari almeno al 50% più uno dell'orario settimanale;

LD = Numero lavoratori disabili da assumere a copertura della quota d'obbligo dell'azienda committente.

Ai fini della valutazione del fattore CL (Costo del lavoro unitario medio annuo dei lavoratori disabili) si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalla Cooperativa Sociale e, nel caso di più assunzioni, sarà calcolato come media ponderata dei costi previsti per i lavoratori con disabilità addetti, sulla base del livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito della commessa. Il costo annuo del lavoratore disabile dovrà essere calcolato, ai sensi della Legge 381/1991, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. In merito alla valutazione del fattore CP (Costo Produzione) si farà riferimento a quanto dichiarato in proposito nella richiesta di convenzione.

Il numero di posti a copertura della quota di riserva, qualora la convenzione ex art. 14 interessi più commesse di lavoro, deriva dalla somma del risultato LD di ciascuna formula applicata a ciascuna singola commessa di lavoro. In tal caso, quindi, verranno sommati anche valori inferiori all'unità.

Il risultato della formula (LD) dovrà necessariamente essere pari o superiore ad 1 (uno). Il numero dei disabili assunti per effetto della convenzione non potrà essere inferiore a quello delle coperture derivanti dalla formula sopraindicata e dovrà quindi essere almeno pari ad 1 (uno).

Il risultato della formula (LD) dovrà essere arrotondato all'intero superiore se il primo decimale è maggiore o uguale a 5, ovvero all'intero inferiore se il primo decimale è minore di 5.

Art. 7. Regime delle compensazioni

Nel caso le assunzioni effettuate dalla cooperativa a fronte della/e commessa/e risultassero in esubero rispetto ai limiti di copertura della quota di riserva della singola impresa committente, la differenza potrà essere computata ai sensi dell'art. 9 Decreto Legge 138/2011 convertito in legge con la legge 148/2011, ad altre unità produttive della medesima impresa, aventi sede nel territorio nazionale, nei limiti delle percentuali massime stabilite dalle convenzioni quadro ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 276/2003 delle Province nelle quali sono localizzate le sedi operative delle aziende che beneficiano della compensazione automatica, ove sottoscritte, ovvero senza limiti in caso contrario.

La convenzione ex art. 14 perderà i propri effetti, qualora le modifiche intervenute sui contratti non garantiscano complessivamente la copertura di almeno un posto.

Art. 8. Individuazione lavoratori disabili

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettera b) del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 6, comma 1 della Legge 68/1999, la Provincia, avvalendosi anche delle segnalazioni pervenute dalle Parti firmatarie la convenzione quadro, provvederà di volta in volta ad individuare i le persone con disabilità da inserire nelle cooperative sociali tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche così come definiti prioritariamente sulla base dei criteri di seguito elencati, tenuto conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore, luogo di lavoro e residenza della persona con disabilità:

- psichica;
- invalidità fisica e/o sensoriale superiore al 67%;
- ultra quarantacinquenni;
- disoccupati da minimo 24 mesi;

Art. 9. Assunzione lavoratori con disabilità e ampliamento orario di lavoro

La convenzione avrà per oggetto effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità in cooperativa assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, non inferiore ad un anno, corrispondenti alla durata minima dell'affidamento della commessa.

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 28 aprile 2015

La convenzione potrà avere per oggetto anche l'ampliamento dell'orario di lavoro settimanale pari almeno al 40% di quello svolto o proroghe dei contratti in essere di almeno 12 mesi di lavoratori già dipendenti della cooperativa, nel rispetto dei limiti fissati in materia dalla normativa vigente e fermo restando che i lavoratori disabili interessati presentino i requisiti di cui all'articolo 8.

L'assunzione, la proroga dei contratti o l'ampliamento dell'orario di lavoro settimanale del/i soggetto/i disabile/i dovrà essere effettuata dalla cooperativa sociale entro 60 giorni dalla stipula della convenzione ex art. 14 con apposita richiesta di nulla osta da parte dell'ufficio provinciale competente e precedentemente l'avvio della commessa di lavoro.

Qualora l'azienda committente abbia già stipulato una convenzione ex art. 11, ma intenda attivare la convenzione ex art. 14 a copertura del/dei posti pianificati, la richiesta di passaggio da uno strumento all'altro dovrà avvenire almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione e la/le assunzioni/e ai sensi dell'art. 14 dovranno essere realizzate comunque entro tale scadenza.

Qualora i termini indicati nel presente articolo non fossero rispettati, la Provincia potrà non procedere al computo del/i lavoratore/i con disabilità nella quota di riserva dell'azienda committente.

Art. 10. Sostituzione lavoratori disabili

Qualora il rapporto di lavoro con la persona con disabilità inserita in cooperativa in esecuzione della convenzione ex art. 14 venga a cessare in corso di commessa, le Parti (Provincia, imprese e cooperative sociali) avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, la Provincia eliminerà il computo di tale assunzione dalla quota d'obbligo dell'impresa e, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà ritenerla decaduta ad ogni effetto.

Art. 11. Contratto di affidamento e tempi di consegna

L'affidamento della/e commessa/e sarà regolata tra le parti con separato/i atto/i scritto/i (denominato «contratto di affidamento»), da firmare prima dell'inserimento della persona con disabilità, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:

- a) durata della commessa e fasi di esecuzione della stessa;
- b) oggetto della commessa e mansioni di esecuzione della stessa;
- c) modalità ed entità delle fatturazioni;
- d) tempi massimi di pagamento;
- e) il numero di assunzioni di lavoratori disabili cui si impegna la cooperativa sociale a fronte dell'affidamento.

Art. 12. Computo lavoratori disabili in quota d'obbligo e ottemperanza all'obbligo

Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 276/2003, per la durata dell'affidamento, l'azienda committente potrà computare i lavoratori con disabilità inseriti nella cooperativa sociale, in esecuzione del/dei contratto/i, nella propria quota d'obbligo determinata ai sensi dell'art. 3 L. 68/1999.

Tale computo potrà essere effettuato a condizione che la restante quota d'obbligo venga assolta attraverso la piena copertura degli altri istituti giuridici previsti dalla legge 68/1999.

Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione, insorgano nuovi obblighi ai sensi della legge 68/1999, l'azienda committente, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, dovrà rideterminare il piano complessivo degli adempimenti relativi all'applicazione della legge 68/1999, pena il decadimento della presente convenzione.

Art. 13. Durata convenzione quadro

La presente convenzione quadro ha durata di 3 (tre) anni e si intende rinnovata di anno in anno, qualora non venga formalmente disdettata da una delle Parti firmatarie con atto scritto e motivato, con almeno tre mesi di preavviso.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo, qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. 276/2003 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come previsto dal comma 12 dell'art. 86 del citato decreto. Le Parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più Parti firmatarie.

Art. 14. Relazione su stato attuazione

La Provincia di Sondrio riferirà, periodicamente, sullo stato di attuazione del presente accordo alla Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione, con riferimento anche all'esito occupazionale delle persone con disabilità e alle prospettive del transito dei lavoratori assunti dalle cooperative alle aziende soggette al collocamento obbligatorio.

Le Parti si impegnano inoltre, durante l'applicazione del presente accordo, ad individuare forme e strumenti per l'effettivo inserimento del disabile nel mercato del lavoro non protetto.

Art. 15. Promozione

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente convenzione quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti con disabilità.

Art. 16. Validazione

La Convenzione Quadro sarà trasmessa, a cura della Provincia di Sondrio, alla Regione Lombardia per la validazione.

Art. 17. Norme transitorie

La Provincia di Sondrio, su richiesta delle parti interessate, potrà ammettere alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 3 della presente convenzione quadro anche le aziende committenti e le cooperative sociali che alla data di sottoscrizione della presente convenzione quadro abbiano, con atto formale, aderito al progetto *Art. 14 dlgs 276/2003: un'opportunità per le imprese e le cooperative sociali al servizio dei disabili* presentato da Confcooperative Sondrio sull'*Avviso 5 Azione di Sistema del Piano Provinciale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità 2010/2012* della Provincia di Sondrio.

PROVINCIA DI SONDRIO

CONFINDUSTRIA SONDRIO

UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – CONFARTIGIANATO IMPRESE

UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

CONFCOOPERATIVE SONDRIO

CGIL

CISL

UIL